

D.P.Reg. 14 novembre 2012, n. 12/L ⁽¹⁾

Approvazione del Regolamento di esecuzione del Testo unificato approvato con D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L per la parte riguardante criteri e modalità per l'attribuzione di contributi per la pubblicazione di monografie, di studi e di opere aventi interesse per la Regione.

IL PRESIDENTE

Visto il Testo unificato delle leggi regionali sulle iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale, approvato con *Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 1997, n. 8/L*;

Visto le modifiche apportate al suddetto Testo unificato dagli articoli 2 e 3 dalla *legge regionale 6 dicembre 2005, n. 9*, consistenti rispettivamente nella sostituzione dell'articolo 3 e nella sostituzione del comma 1 dell'articolo 7;

Visto l'articolo 9, comma 2, del Testo unificato che stabilisce che per le iniziative di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1 con apposito regolamento di esecuzione saranno dettate le norme per la presentazione delle domande intese ad ottenere i benefici ivi previsti, nonché le altre modalità per l'attribuzione dei benefici stessi;

Considerato che la citata lettera e) del comma 1 dell'articolo 9 del Testo unificato prevede l'attribuzione di contributi per l'acquisto, la pubblicazione e la traduzione di monografie, di studi e di opere aventi interesse per la Regione, nonché premi e sussidi per studi ed opere concernenti argomenti regionali;

Visto il Regolamento di esecuzione, approvato con *D.P.Reg. 26 ottobre 2011, n. 7/L* riguardante i criteri e modalità per l'attribuzione di contributi per la pubblicazione di monografie, di studi e di opere aventi interesse per la Regione;

Rilevata la necessità di modificare per motivi di carattere amministrativo il regolamento in vigore e di specificare meglio le categorie di richiedenti;

Su conforme Delib.G.R. n. 211 di data 13 novembre 2012 di approvazione del "Regolamento di esecuzione del Testo unificato approvato con *D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L* per la parte riguardante criteri e modalità per l'attribuzione di contributi per la pubblicazione di monografie, di studi e di opere aventi interesse per la Regione";

Decreta

[Testo del decreto]

- di emanare il Regolamento che costituisce parte integrante del presente decreto al fine di disciplinare la lettera e) del comma 1 dell'articolo 9 del Testo unificato delle leggi regionali sulle iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo

¹ Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 20 novembre 2012, n. 47.

svolgimento di particolari attività di interesse regionale per la parte riguardante criteri e modalità per l'attribuzione di contributi per la pubblicazione di monografie, di studi e di opere aventi interesse per la Regione.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 e ss. del *D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*;

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, entro 120 giorni, ai sensi dell'*articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199*.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato

Regolamento di esecuzione del Testo unificato approvato con *D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L*, come modificato dalla *legge regionale 6 dicembre 2005, n. 9*, per la parte riguardante criteri e modalità per l'attribuzione di contributi per la pubblicazione di monografie, di studi e di opere aventi interesse per la Regione.

CAPO I Disposizioni generali

Articolo 1 *Ambito di applicazione.*

1) Il presente regolamento disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1 lettera e), del Testo Unificato delle leggi regionali sulle iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale, approvato con *Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 1997, n. 8/L*, e modificato con *legge regionale 6 dicembre 2005, n. 9* (di seguito "legge"), con riferimento all'attribuzione e all'erogazione di contributi per la pubblicazione di monografie, di studi e di opere aventi interesse per la Regione.

Articolo 2 *Tematiche di interesse per la Regione.*

1) I contributi di cui all'articolo 1, in riferimento all'ambito di applicazione della legge, vengono riservati a pubblicazioni, anche audiovisive, che trattano le seguenti tematiche aventi interesse per la Regione:

- a) problematiche storiche, istituzionali, politiche, sociali ed economiche del Trentino-Alto Adige;
- b) documentazioni naturalistiche, paesaggistiche, culturali, artistiche e scientifiche della realtà regionale e locale;
- c) usi, costumi e tradizioni della comunità regionale, con particolare riguardo alle peculiarità dei gruppi etnici e delle minoranze linguistiche;
- d) settori di competenza della Regione anche in relazione alla collaborazione interregionale e transfrontaliera;
- e) aspetti socio-economici che investono le regioni dell'arco alpino con particolare riferimento agli ambiti territoriali abitati da popolazioni di madrelingua tedesca.

Articolo 3 *Finalità dell'intervento regionale.*

1) L'attribuzione di contributi per la pubblicazione di monografie, di studi e di opere di interesse regionale mira a promuovere la diffusione dell'immagine naturalistica, storica, culturale, politica e artistica del Trentino-Alto Adige, nonché a valorizzare l'identità delle sue componenti etniche e linguistiche, favorendone la conoscenza in ambito locale, nazionale ed estero e stimolando la crescita sociale, civile e culturale della popolazione attraverso la promozione di opere di particolare livello qualitativo.

Articolo 4 *Criteri di priorità.*

1) I contributi regionali vengono erogati nel rispetto delle seguenti priorità, attribuendo un punteggio da 1 a 10 per ciascuno dei sottoelencati criteri a), b) e c) e di un punteggio da 1 a 5 per ciascuno dei sottoelencati criteri d), e) ed f):

- a) attualità della tematica trattata;
- b) originalità e qualità del progetto presentato, anche in relazione a precedenti realizzazioni;
- c) entità del coinvolgimento della popolazione regionale e delle sue componenti etniche e linguistiche;
- d) imminenza della realizzazione dell'opera la cui pubblicazione possa aver luogo nell'arco dei 6 mesi successivi alla data di presentazione della domanda di contributo;
- e) completamento di lavori già sostenuti negli anni precedenti da contributi regionali in un'ottica di continuità editoriale;
- f) sostegno di opere non finanziate nell'anno precedente o negli anni precedenti per mancanza di risorse finanziarie.

2) Le opere che totalizzano un punteggio inferiore a 25 non saranno ammesse al finanziamento.

Articolo 5 *Beneficiari dei contributi.*

1) Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1 enti, associazioni, comitati, autori, ivi compresi i soggetti ideatori di opere audiovisive, non aventi scopo di lucro e con sede/residenza nel territorio della Regione.

2) I contributi regionali possono essere altresì attribuiti ad autori, ivi compresi i soggetti ideatori di opere audiovisive, residenti al di fuori del territorio regionale qualora le opere da essi proposte rivestano un elevato valore istituzionale per l'ente Regione o per le Province autonome di Bolzano e di Trento.

3) I contributi regionali possono essere erogati anche ad enti pubblici, qualora i suddetti enti non dispongano di risorse proprie sufficienti per poter realizzare le opere proposte.

CAPO II **Principi fondamentali**

Articolo 6 *Modalità e termini di presentazione delle domande.*

1) I soggetti richiedenti i contributi di cui all'articolo 1 presentano domanda di finanziamento su apposita modulistica predisposta dalla Regione, firmata dal legale rappresentante dell'ente, associazione o comitato, ovvero dall'autore, ivi compreso il soggetto ideatore di opere audiovisive, e corredata, a seconda dei casi, dalla seguente documentazione:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dell'eventuale statuto per la prima istanza. Tale obbligo non sussiste per gli enti pubblici;

b) progetto editoriale o piano generale dell'opera, ed eventuale bozza, con specificazione della data prevista di pubblicazione;

c) dettagliata indicazione dei costi preventivati per la realizzazione dell'opera;

d) preventivo di spesa del soggetto incaricato della realizzazione dell'opera;

e) elencazione delle presunte entrate attinenti all'iniziativa;

f) curriculum vitae dell'autore, ivi compreso il soggetto ideatore di opere audiovisive, ovvero descrizione dell'attività precedentemente svolta dall'ente, associazione o comitato con particolare riguardo all'ambito editoriale.

2) Le domande vanno presentate entro il 30 aprile o entro il 30 novembre di ciascun anno alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige, Ripartizione III - Minoranze linguistiche ed integrazione europea.

3) Nel caso che più progetti vengano realizzati tramite la stessa casa editrice, non potranno essere concessi più di quattro finanziamenti con riferimento a ciascun termine di presentazione delle domande.

4) Se un soggetto richiedente presenta più di una domanda di contributo o vi siano più opere della stessa casa editrice, la Giunta regionale si riserva di finanziare soltanto i progetti ritenuti prioritari, tenendo conto anche delle disponibilità finanziarie.

Articolo 7

Valutazione delle domande.

1) La valutazione delle domande è operata dal Comitato istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento di esecuzione della legge, approvato con *D.P.Reg. 15 giugno 2006, n. 8/L*, previo esame istruttorio effettuato dalla struttura organizzativa competente sulla base delle tematiche proposte, delle finalità perseguite e dei criteri di priorità indicati agli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento.

CAPO III

Spese ammesse

Articolo 8

Spese ammesse.

1) Ai fini dell'assegnazione del contributo regionale viene considerata spesa ammessa la spesa complessiva preventivata dai soggetti coinvolti. L'Amministrazione valuterà la congruità del preventivo per la realizzazione dell'opera.

2) Tutte le voci di spesa non riconducibili direttamente alla suddetta realizzazione non sono considerate ammesse.

CAPO IV
Ammontare del finanziamento modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo

Articolo 9

Ammontare del finanziamento e sua erogazione.

1) I contributi per la pubblicazione di monografie, di studi e di opere di interesse regionale possono coprire fino al 100% di quella parte della spesa ammessa che non è coperta da altre entrate. In ogni caso il contributo concesso non può essere superiore all'80% della spesa ammessa individuata.

2) Per l'erogazione del contributo concesso si applicano le disposizioni di cui al regolamento approvato con *D.P.Reg. 4 marzo 2005, n. 5/L*, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b).

Articolo 10

Rendicontazione e liquidazione dei contributi.

1) La liquidazione a saldo dei contributi è disposta con decreto del Dirigente di Ripartizione successivamente alla realizzazione dell'opera finanziata e avviene previo inoltro della seguente documentazione:

a) elenco dei documenti di spesa presentati fino all'ammontare dell'importo del contributo assegnato;

b) documenti di spesa in originale fino all'ammontare dell'importo del contributo assegnato;

c) relazione conclusiva, a cura del soggetto beneficiario del contributo regionale, che illustri i risultati conseguiti dalla realizzazione dell'opera;

d) numero di copie ritenuto congruo dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 3, quantificato in sede di assegnazione del finanziamento.

Articolo 11

Documenti di spesa.

1) I documenti di spesa devono essere conformi alle vigenti disposizioni di legge ed essere riferiti alla spesa ammessa individuata.

CAPO V
Pubblicizzazione dell'attività

Articolo 12

Pubblicazioni.

1) Nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza e affinché i cittadini possano sentire come proprie le opere finanziate con pubbliche risorse, esercitando al contempo il loro

diritto al controllo dell'utilizzo delle stesse, nell'introduzione delle opere deve essere riportato che le medesime sono realizzate con il contributo della Regione.

2) Eventuali omissioni verranno considerate in sede di assegnazione di futuri finanziamenti.

3) L'opera ultimata deve essere adeguatamente pubblicizzata ed eventualmente messa a disposizione della collettività mediante distribuzione istituzionale alle biblioteche pubbliche e scolastiche presenti sul territorio e ad altre istituzioni di pubblica utilità.

CAPO VI

Disposizioni conclusive

Articolo 13
Entrata in vigore.

1) Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.